

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSP UT LA SPEZIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2140
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 17/07/2021 REGISTRATO IL 20/08/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002140

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91099790114 A.N.G.L.A.T.SEZIONE TERRITORIALE
ID. TELEMATICO: TLL21L002140000II

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91099790114

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO STATUTARIO "ANGLAT"

Sezione territoriale di La Spezia e Provincia

Lettera "A"

STATUTO A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di La Spezia – Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti - Sezione Territoriale di La Spezia (APS)

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita con sede in La Spezia l'Associazione "A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di La Spezia-- Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti – Sezione Territoriale di La Spezia (APS)".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in La Spezia, è democratica e non ha scopo di lucro. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha quali scopi, la rappresentanza e la tutela del diritto delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, in materia di mobilità, guida, trasporto, accessibilità, nonché per quanto in ordine alla vita indipendente, all'autonomia, alle pari opportunità, alla salute, alla protezione, alla prevenzione, alla sicurezza, al soccorso, all'assistenza, all'educazione ed istruzione, all'inclusione sociale, lavorativa ed economica, presso la pubblica amministrazione, le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati competenti.

Quale Associazione territoriale A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di La Spezia—Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti - Sezione Territoriale di La Spezia (APS), userà il logo e la denominazione di A.N.G.L.A.T.

Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, rispettando i contenuti ed i criteri dello Statuto, nonché il Regolamento dell'A.N.G.L.A.T. Nazionale e quanto determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.L.A.T. e il relativo organo di amministrazione.

L' A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di La Spezia di concerto con A.N.G.L.A.T. Nazionale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- promozione, ricerca, progettazione, realizzazione di proposte e soluzioni di carattere normativo e tecnico, per l'automotive, le agevolazioni fiscali, l'accessibilità dei trasporti (gomma, ferro, marittimo, aereo), l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche, gli stalli riservati, il contrassegno europeo di parcheggio per disabili;
 - sviluppo ed attuazione dell'Universal Design, del turismo accessibile, dello sport e del tempo libero;
 - ricerca e promozione di informazioni, notizie e quant'altro utile e vantaggioso ai propri associati;
- potrà inoltre:
- procurare o fornire, direttamente o indirettamente agevolazioni per l'ottenimento delle patenti di guida, anche attraverso la sottoscrizione di accordi, protocolli, contratti e convenzioni con gli enti competenti;
 - collaborare con concessionarie e/o case automobilistiche, enti e società operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, navale e su gomma, autoscuole e loro consorzi, ordini professionali, agenzie, compagnie assicurative, bancarie, Enti statali o parastatali, Associazioni ed in generale qualunque persona o soggetto pubblico o privato che possa agevolare o essere utile anche indirettamente, all'affermazione, alla promozione ed allo sviluppo dei diritti delle persone con disabilità;

- promuovere e favorire i rapporti e lo scambio di informazioni con le associazioni, federazioni e gruppi che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi o affini al proprio;
- promuovere e realizzare la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di studi, ricerche, corsi di formazione sulle questioni anche di natura tecnica, attinenti al proprio scopo ed alle problematiche ad esso connesse;
- promuovere, organizzare e gestire attività di educazione, istruzione, formazione professionale, universitaria e post-universitaria di interesse sociale, sanitario, riabilitativo, culturale o religioso;
- gestire e/o riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- indire, organizzare, patrocinare manifestazioni sportive ad ogni livello e su scala nazionale ed internazionale;
- promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, convegni e seminari informativi e formativi, tirocini, studi e ricerche, collegandosi se del caso, ad istituzioni culturali, sociali scientifiche ed accademiche;
- partecipare a forme federative con organismi rappresentativi di persone con disabilità, di altre categorie quali quelle dello sport paraolimpico ed automobilistico;
- aderire a costituire organizzazioni nazionali a internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale, culturale e lavorativa delle persone con disabilità;
- aderire o costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale;
- aderire o istituire cooperative sociali;
- svolgere anche indirettamente e nelle forme deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, ogni altra attività di carattere patrimoniale, economica, sociale, assistenziale e culturale, ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere attività commerciali marginali, attività secondarie e strumentali quali ad esempio: operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, compresa la stipula di mutui attivi e passivi e potrà costruire, acquistare, gestire, affittare e reperire direttamente o indirettamente, per i propri soci, centri per la mobilità, per la riabilitazione, hotel, strutture ricettive, villaggi turistici, agriturismo, palestre, piscine, campi da tennis, parchi, saune, campi per equitazione e per lo sport in generale, attrezzature, locali, circoli ed impianti sportivi di qualunque natura a genere, comprese piste o circuiti automobilistici, stradali e aeree, per lo svolgimento di corsi di guida sicura a prove particolari di guida. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dirette, volontarie dei propri aderenti, di personale dipendente o delle prestazioni di lavoratori autonomi o professionisti anche non aderenti all'Associazione, per il regolare funzionamento della stessa o per meglio qualificare, specializzare le attività svolte o sviluppare nuove attività, funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Agli associati che prestano la loro opera a fini di volontariato, potranno essere rimborsate, su esibizione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'attività prestata, previo incarico del Presidente che ne stabilisce i limiti. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5 - SOCI

Sono Soci Ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche, ossia coloro che senza distinzione di sesso, razza e religione, si riconoscono nel presente statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Tale adesione potrà avvenire, nei casi di disabilità grave o gravissima, anche mediante tutori o curatori o genitori.

Possono acquisire la qualifica di Soci anche le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del CTS. I soggetti privati devono avere analoga natura giuridica e comunque essere no profit.

Questi si associano mediante il versamento di una quota associativa che verrà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. Ad essi spetta il diritto di accedere alle convenzioni ed ai servizi dell'Associazione. L'ammissione è subordinata all'insindacabile giudizio del Presidente Territoriale, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dovrà motivare tale delibera e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, quest'ultima delibera in occasione della successiva convocazione

ART. 6 – SOCI BENEMERITI E SOSTENITORI

Sono Soci Benemeriti, le persone, le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e/o nei confronti dell'Associazione. La loro ammissione è subordinata all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori: le persone, le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati che concorrono al sostentamento dell'Associazione con elargizioni, donazioni, trust, lasciti testamentari, contributi o altre forme di intervento o collaborazione. Il diritto di accedere alle convenzioni e ai servizi dell'Associazione, è riservato ai Soci Ordinari con disabilità, a chi li rappresenta legalmente e/o ai loro nuclei familiari. La qualità di Socio Ordinario, Benemerito o Sostenitore viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente Territoriale;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Territoriale su diretta proposta del Presidente Territoriale.

ART. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati, di cui al precedente articolo 6, hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno trenta (30) giorni nel libro degli associati;
- b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e) recedere dall'appartenenza all'associazione;
- f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

I soci benemeriti hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito (solo i soci ordinari);
- e) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 8 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione a tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Sezione Territoriale:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) Il Presidente della Sezione Territoriale;
- d) Il Vice Presidente della Sezione Territoriale;
- e) Il Segretario

I Soci, che hanno il diritto ricoprire cariche sociali, sono quei soci ordinari e sostenitori (se persone fisiche), iscritti all'Associazione e sempre in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutte le cariche sociali sono volontarie e gratuite.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente della Sezione Territoriale dell'associazione (o presidente uscente) o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Socio delegato, eletto dall'Assemblea tra i soci presenti. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente Territoriale stesso in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire con lettera semplice oppure tramite mail e può essere in presenza del Socio e/o in video conferenza (tramite una piattaforma che permetta l'accesso a tutti i Soci aventi diritto e attesti l'identità). L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente territoriale lo ritenga opportuno, ovvero da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, o quando ne sia fatta formale e motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. In ogni caso, sia che trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria, la convocazione deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale (scritto anche a mezzo informatico e le pagine devono essere incollate, timbrate e siglate sul libro delle assemblee, che deve essere a pagine numerate), sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ovvero in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e

la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Approva il bilancio;
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di componenti tra un minimo da tre ed un massimo di sette. I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate (si applica l'articolo 2382 del codice civile). I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- b) amministra l'associazione;
- c) predispone il bilancio d'esercizio (se previsto, il bilancio sociale) e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e a quanto previsto dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 — IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione Territoriale, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Territoriale nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle

direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni. Compete al Presidente della Sezione Territoriale indicare al Consiglio Direttivo, il nominativo del Vice Presidente della Sezione Territoriale il quale deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso ed essere approvato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Sezione Territoriale, al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa e contabile, indica i nominativi di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, che saranno approvati ed eletti dallo stesso Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, con il ruolo di Tesoriere e responsabile/addetto alla Segreteria. Compete al Presidente della Sezione Territoriale, promuovere, controllare, attuare, anche avvalendosi di suoi collaboratori, quanto previsto dal presente Statuto o quanto deliberato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale. Compete al Presidente della Sezione Territoriale aprire, chiudere conti correnti, effettuare transazioni economiche, nel rispetto del mandato del Consiglio Direttivo e quanto previsto dal presente Statuto. Il Presidente della Sezione Territoriale, può stipulare accordi, convenzioni a livello Locale. Compete al Presidente della Sezione Territoriale nominare i referenti presso le varie Consultazioni territoriali, quali referenti Territoriali della Sezione Territoriale, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale; Il Presidente della Sezione Territoriale, con delega scritta, può assegnare specifici compiti ai componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, ovvero a singoli Soci o a persone terze ritenute idonee allo svolgimento delle funzioni loro demandate. Qualora il Presidente della Sezione Territoriale, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter proseguire nell'espletamento delle proprie funzioni, può rassegnare le proprie dimissioni dando preavviso scritto di trenta giorni, agli organi della Sezione Territoriale (e al Presidente Nazionale ANGLAT). In tal caso ed in qualsiasi altro caso in cui la Sezione Territoriale dovesse trovarsi senza Presidente Territoriale, le funzioni ad esso spettanti saranno svolte dal Vice Presidente della Sezione Territoriale, fino a nuova elezione che dovrà, comunque, svolgersi entro e non oltre sessanta giorni dalle dimissioni del Presidente della Sezione Territoriale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Sezione Territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente della Sezione Territoriale e dovrà rientrare tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Vice Presidente Territoriale, in assenza o impedimento del Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, propone al Consiglio Direttivo la candidatura dei Delegati per le nuove Delegazioni o per le Delegazioni commissariate, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Vice Presidente della Sezione Territoriale, decade assieme al Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.

ART. 14 – IL SEGRETARIO

Su proposta del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo viene eletto il Segretario, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è passibile di rielezione. Al Segretario, su incarico del Presidente o del Consiglio Direttivo, possono essere demandati specifici poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, sottoscrivere atti e convenzioni. Il Segretario, ove non sia membro del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale, potrà assistere ai lavori di detto organo senza potere di voto.

ART. 15 – QUOTE SOCIALI

Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è costituito da:

- a) disposizioni acquisitive provenienti dall'autorità giudiziaria o da enti pubblici nazionali o internazionali;
- b) beni mobili ed immobili che sono o diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione;
- c) attribuzione di beni mobili ed immobili dati in comodato d'uso, provenienti da enti pubblici, da privati o da società;

- d) acquisizione di beni mobili ed immobili dismessi a qualunque titolo, provenienti da enti pubblici da privati o da società;
- e) eventuali erogazioni, donazioni, trust o lasciti testamentari;
- f) proventi derivanti dalle attività svolte;
- g) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- h) contributi pubblici e privati;
- i) rendite patrimoniali;
- j) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Decreto Legislativo n. 117/2017);
- k) attività diverse (di cui all'art. 6 Decreto Legislativo n. 117/2017).

ART. 17 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 – CONTABILITA' E BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. La contabilità della Sezione Territoriale, è tenuta in maniera trasparente e assolutamente semplice, anche su di un registro (composto anche da fogli mobili o informatici) e con la conservazione di quanto atto a documentare le Entrate e le Uscite di cassa. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 — LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale ANGLAT quale ente del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.